

Circolare n. 4 del 2024

A tutti i clienti

Circolare mensile APRILE 2024

- 1. Approvazione dei nuovi modelli dichiarativi IMU/IMPi e IMU ENC
- 2. Variazione del depositario delle scritture contabili Comunicazione
- 3. Misure di sostegno alla capitalizzazione delle PMI che intendono realizzare un programma di investimento
- 4. Credito di imposta per l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso disposizioni attuative
- Disciplina delle imprese estere controllate (CFC) Regime opzionale di imposizione sostitutiva
- **6. Flat Tax incrementale** versamento codice tributo
- 7. Comunicazioni finanziarie per operazioni di crowfunding esclusione



APPROVAZIONE DEI NUOVI MODELLI DICHIARATIVI IMU/IMPI E IMU ENC Con il DM 24.4.2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato due modelli dichiarativi (nonché le correlate istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica) relativi: alla dichiarazione IMU/IMPi (in sostituzione del precedente modello approvato con il DM 29.7.2022); alla dichiarazione IMU ENC (in sostituzione del precedente modello approvato con il DM 4.5.2023).

1.1 NOVITÀ NEI MODELLI DICHIARATIVI E NELLE ISTRUZIONI

Tra le novità recepite dai modelli e dalle istruzioni di cui al DM 24.4.2024, si segnalano:

- l'inserimento, in entrambi i modelli dichiarativi IMU/IMPi e IMU ENC, di un'apposita sezione dove indicare la perdita o l'acquisto del possesso dei requisiti per l'esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi ex art. 1 co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019;
- il recepimento, nelle istruzioni per la dichiarazione IMU ENC, delle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 1 co. 71 della L. 213/2023, relative all'esenzione degli immobili posseduti e impiegati dagli enti non commerciali;
- il recepimento, nelle istruzioni per la dichiarazione IMU/IMPi, della disciplina in materia di "abitazione principale" risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 13.10.2022 n. 209.

Esenzione per l'immobile occupato abusivamente da terzi

Nei modelli dichiarativi viene inserita un'apposita sezione per indicare l'acquisto o la perdita dei requisiti per l'esenzione relativa agli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:

- sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.);
- per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Norme di interpretazione autentica sull'esenzione per gli immobili degli ENC

Le istruzioni per la dichiarazione IMU ENC recepiscono le norme di interpretazione autentica di cui all'art. 1 co. 71 della L. 213/2023, relative all'esenzione dall'IMU ex art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92.

Ai sensi delle citate norme di interpretazione autentica, per la verifica della predetta esenzione gli immobili dell'ente non commerciale devono intendersi:

- "posseduti" anche se concessi in comodato a un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all'ente concedente, a condizione che l'ente comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività istituzionali, con modalità non commerciali;
- "utilizzati" anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali, purché detta assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell'immobile allo svolgimento delle predette attività.

L'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019 rileva anche per individuare gli enti non commerciali:

- sottoposti alla disciplina dichiarativa di cui al co. 770 ed all'obbligo di adottare la dichiarazione IMU ENC:
- nonché assoggettati alla specifica disciplina dei versamenti di cui al co. 763.

Requisiti per l'abitazione principale ai fini IMU post Corte Cost. 209/2022

• Nelle istruzioni per la dichiarazione IMU/IMPi viene recepita la disciplina risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 13.10.2022 n. 209, alla luce della quale, per la qualifica di un immobile come "abitazione principale" ai fini IMU, è necessario che il solo possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale (mentre non rileva la residenza anagrafica e la dimora abituale del coniuge).



1.2 DICHIARAZIONI PER L'ANNO 2023

I nuovi modelli vanno adottati già per le dichiarazioni relative all'anno 2023, il cui termine di presentazione è fissato per lunedì 1.7.2024 (cadendo il 30.6.2024 di domenica).

1.3 PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La dichiarazione IMU/IMPi:

- va trasmessa con modalità cartacea o telematica (la modalità telematica è obbligatoria se la dichiarazione riguarda l'esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi);
- può non essere presentata se non sono intervenute variazioni che hanno determinato una diversa liquidazione del tributo e non ci si trovi comunque in uno dei casi in cui si è tenuti alla presentazione (la dichiarazione non è peraltro necessaria per i dati autonomamente conoscibili dal Comune).

La dichiarazione IMU ENC va invece presentata:

- sempre con modalità telematica;
- ogni anno, indipendentemente dal verificarsi di variazioni che influiscano sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- indicando tutti gli immobili posseduti, nel Comune destinatario della dichiarazione, dagli enti non commerciali ex art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019 (compresi gli immobili non impiegati dagli stessi per le proprie attività istituzionali).

2 VARIAZIONE DEL DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI - COMUNICAZIONE

Con il provv. 17.4.2024 n. 198619, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la comunicazione della cessazione dell'incarico di depositario delle scritture contabili.

2.1 COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DELL'INCARICO

Il provvedimento attua l'art. 35 co. 3-bis del DPR 633/72, inserito dall'art. 4 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti"), che ha disciplinato una procedura alla quale ricorrere nel caso in cui il contribuente non provveda alla presentazione della comunicazione di variazione dati in ordine al luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili, a seguito della cessazione dell'incarico professionale con il depositario.

In particolare, in caso di inerzia del contribuente, il depositario:

- avvisa il contribuente, mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà la cessazione dell'incarico;
- provvede all'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

2.2 MODELLO DI COMUNICAZIONE

Nel modello di comunicazione occorre riportare:

- i dati identificativi del depositario che comunica la cessazione dell'incarico o del suo rappresentante;
- la partita IVA del soggetto con cui cessa il rapporto di deposito e la data di avvenuta cessazione;
- gli estremi delle comunicazioni con le quali è stato avvisato il contribuente;
- la sottoscrizione

In fase di compilazione sono eseguiti alcuni controlli formali sulla correttezza delle informazioni riportate e, in caso di esito positivo, il programma di compilazione rilascia un'attestazione di avvenuta cessazione dell'incarico di depositario. Dalla data di rilascio di tale attestazione, il luogo di conservazione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti fiscali si presume presso il domicilio fiscale del cliente depositante.

La comunicazione del depositario, con la relativa attestazione di cessazione, è resa disponibile al depositario stesso e al cliente depositante nelle rispettive aree riservate del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

2.3 RILASCIO DEL SOFTWARE APPLICATIVO

La trasmissione della comunicazione è effettuata esclusivamente mediante una procedura web resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.



	T
	La data di disponibilità della procedura sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia e, da tale momento, sarà possibile trasmettere anche le comunicazioni di cessazione di incarico avvenute dal 13.1.2024 (data di entrata in vigore del citato DLgs. 1/2024).
3	MISURE DI SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE DELLE PMI CHE INTENDONO REALIZZARE UN PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
	Con il DM 19.1.2024 n. 43, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 5.4.2024 n. 80, il Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i> ha definito, in attuazione di quanto disposto dall'art. 21 co. 3 del DL 34/2019, le disposizioni riguardanti l'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo a fronte di investimenti previsti dal DM 22.4.2022 (relativo alla Nuova Sabatini di cui all'art. 2 del DL 69/2013).
3.1	SOGGETTI BENEFICIARI Possono beneficiare dell'agevolazione le PMI che alla data di presentazione della domanda: • sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del DM 22.4.2022; • sono costituite in forma di società di capitali; • non annoverano tra gli amministratori o soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per il reato di cui all'art. 2632 c.c.
	Sono escluse le PMI nei cui confronti sia stata verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al DLgs. 159/2011.
3.2	CARATTERISTICHE DELL'AUMENTO DI CAPITALE Entro la data di presentazione della domanda, la PMI deve aver deliberato un aumento di capitale sociale in misura non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento. L'aumento di capitale sociale deve essere: • effettuato nella forma di conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera come "versamento in conto aumento capitale"; • sottoscritto dalla PMI entro i 30 giorni successivi alla concessione del contributo per la capitalizzazione.
	Versamento dell'aumento di capitale Entro i 30 giorni successivi alla concessione del contributo, la PMI è tenuta a versare almeno il 25% dell'aumento di capitale, oltre l'intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Se l'aumento di capitale è effettuato dall'unico socio o da una società a responsabilità limitata semplificata, l'aumento di capitale deve risultare interamente versato.
	Il versamento della quota di aumento di capitale non versata entro il termine suddetto deve risultare effettuato dalla PMI entro la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo di cui al DM 22.4.2022.
3.3	MISURA DEL CONTRIBUTO PER LA CAPITALIZZAZIONE A fronte dell'aumento di capitale, il contributo di cui all'art. 11 del DM 22.4.2022 è incrementato: al 5%, per le micro e piccole imprese; al 3,575%, per le medie imprese.
3.4	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO La PMI che abbia deliberato l'aumento di capitale deve presentare la domanda di contributo secondo i modelli che saranno definiti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, entro l'1.7.2024, con apposito provvedimento.
3.5	 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO L'erogazione delle quote di contributo nella misura incrementata: è effettuata secondo le stesse modalità previste dal DM 22.4.2022; è subordinata all'avvenuto versamento delle quote dell'aumento di capitale secondo quanto previsto dal provvedimento del Ministero delle Imprese e del made in Italy, da emanarsi entro l'1.7.2024, e dal provvedimento di concessione del contributo.



	Noi agai provieti dell'ert. 11 del DM 10.1.2024 p. 42, il contributo è revegete
	Nei casi previsti dall'art. 11 del DM 19.1.2024 n. 43, il contributo è revocato.
4	CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO E L'UTILIZZO DI MATERIALI E PRODOTTI ALTERNATIVI A QUELLI IN PLASTICA MONOUSO - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
	Con il DM 4.3.2024, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 13.4.2024 n. 87, sono state definite le disposizioni attuative del
	credito d'imposta finalizzato a promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in
	plastica monouso, previsto dall'art. 4 co. 7 del DLgs. 196/2021.
4.1	AMBITO APPLICATIVO
	Il credito d'imposta:
	è riconosciuto alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati Constanti della tipologia di quelli
	nell'allegato al DLgs. 196/2021, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o/e compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002;
	è ammesso per le spese sostenute nel 2022, 2023 e 2024, con attestazione da parte del
	presidente del collegio sindacale o del revisore;
	• spetta, nei limiti delle risorse disponibili, nella misura del 20% delle spese sostenute e
	documentate, fino all'importo massimo annuale di 10.000,00 euro per ciascun beneficiario;
	è riconosciuto dietro presentazione di apposita istanza al Ministero dell'Ambiente, secondo le
	modalità e i termini che saranno definiti.
4.2	MODALITÀ DI UTILIZZO
	Il credito d'imposta è utilizzabile: • esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il modello
/	F24, da presentare unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
	delle Entrate;
	• senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007
	(250.000,00 euro) e di cui all'art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro).
4.3	TRATTAMENTO FISCALE
4.3	Il credito d'imposta:
4.3	Il credito d'imposta: • non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP;
4.3	Il credito d'imposta: • non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di deducibilità degli interessi passivi e delle
	Il credito d'imposta: non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP; non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
4.4	 Il credito d'imposta: non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP; non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. DIVIETO DI CUMULO
	 Il credito d'imposta: non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP; non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. DIVIETO DI CUMULO Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra
4.4	 Il credito d'imposta: non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP; non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. DIVIETO DI CUMULO Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa europea, nazionale o regionale.
	 Il credito d'imposta: non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP; non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. DIVIETO DI CUMULO Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra
4.4	 Il credito d'imposta: non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP; non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. DIVIETO DI CUMULO Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa europea, nazionale o regionale. DISCIPLINA DELLE IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (CFC) - REGIME OPZIONALE DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA - COMUNICAZIONE Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2024 n. 213637 ha disciplinato le modalità applicative per l'esercizio
4.4	Il credito d'imposta: • non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. DIVIETO DI CUMULO Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa europea, nazionale o regionale. DISCIPLINA DELLE IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (CFC) - REGIME OPZIONALE DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA - COMUNICAZIONE
4.4	Il credito d'imposta: • non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. DIVIETO DI CUMULO Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa europea, nazionale o regionale. DISCIPLINA DELLE IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (CFC) - REGIME OPZIONALE DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA - COMUNICAZIONE Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2024 n. 213637 ha disciplinato le modalità applicative per l'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 167 co. 4- <i>ter</i> TUIR, che è stata introdotta dal DLgs. 27.12.2023 n. 209. REGIME OPZIONALE PER LA VERIFICA DEL LIVELLO DI TASSAZIONE EFFETTIVA
4.4	 Il credito d'imposta: non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP; non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. DIVIETO DI CUMULO Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa europea, nazionale o regionale. DISCIPLINA DELLE IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (CFC) - REGIME OPZIONALE DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA - COMUNICAZIONE Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2024 n. 213637 ha disciplinato le modalità applicative per l'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 167 co. 4-ter TUIR, che è stata introdotta dal DLgs. 27.12.2023 n. 209. REGIME OPZIONALE PER LA VERIFICA DEL LIVELLO DI TASSAZIONE EFFETTIVA Secondo i co. 4-ter e 4-quater dell'art. 167 del TUIR, in alternativa a quanto previsto al co. 4 lett. a) in
4.4	 Il credito d'imposta: non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP; non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. DIVIETO DI CUMULO Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa europea, nazionale o regionale. DISCIPLINA DELLE IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (CFC) - REGIME OPZIONALE DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA - COMUNICAZIONE Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2024 n. 213637 ha disciplinato le modalità applicative per l'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 167 co. 4-ter TUIR, che è stata introdotta dal DLgs. 27.12.2023 n. 209. REGIME OPZIONALE PER LA VERIFICA DEL LIVELLO DI TASSAZIONE EFFETTIVA Secondo i co. 4-ter e 4-quater dell'art. 167 del TUIR, in alternativa a quanto previsto al co. 4 lett. a) in merito al calcolo del livello di tassazione effettiva, i soggetti controllanti, con riferimento ai soggetti
4.4	Il credito d'imposta: • non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. DIVIETO DI CUMULO Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa europea, nazionale o regionale. DISCIPLINA DELLE IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (CFC) - REGIME OPZIONALE DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA - COMUNICAZIONE Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2024 n. 213637 ha disciplinato le modalità applicative per l'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 167 co. 4-ter TUIR, che è stata introdotta dal DLgs. 27.12.2023 n. 209. REGIME OPZIONALE PER LA VERIFICA DEL LIVELLO DI TASSAZIONE EFFETTIVA Secondo i co. 4-ter e 4-quater dell'art. 167 del TUIR, in alternativa a quanto previsto al co. 4 lett. a) in merito al calcolo del livello di tassazione effettiva, i soggetti controllanti, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, "nel rispetto degli artt. 7 e 8 della
4.4	 Il credito d'imposta: non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP; non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. DIVIETO DI CUMULO Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa europea, nazionale o regionale. DISCIPLINA DELLE IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (CFC) - REGIME OPZIONALE DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA - COMUNICAZIONE Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2024 n. 213637 ha disciplinato le modalità applicative per l'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 167 co. 4-ter TUIR, che è stata introdotta dal DLgs. 27.12.2023 n. 209. REGIME OPZIONALE PER LA VERIFICA DEL LIVELLO DI TASSAZIONE EFFETTIVA Secondo i co. 4-ter e 4-quater dell'art. 167 del TUIR, in alternativa a quanto previsto al co. 4 lett. a) in merito al calcolo del livello di tassazione effettiva, i soggetti controllanti, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, "nel rispetto degli artt. 7 e 8 della direttiva 2016/1164/UE", un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell'utile contabile netto
4.4	Il credito d'imposta: • non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. DIVIETO DI CUMULO Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa europea, nazionale o regionale. DISCIPLINA DELLE IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (CFC) - REGIME OPZIONALE DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA - COMUNICAZIONE Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2024 n. 213637 ha disciplinato le modalità applicative per l'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 167 co. 4-ter TUIR, che è stata introdotta dal DLgs. 27.12.2023 n. 209. REGIME OPZIONALE PER LA VERIFICA DEL LIVELLO DI TASSAZIONE EFFETTIVA Secondo i co. 4-ter e 4-quater dell'art. 167 del TUIR, in alternativa a quanto previsto al co. 4 lett. a) in merito al calcolo del livello di tassazione effettiva, i soggetti controllanti, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, "nel rispetto degli artt. 7 e 8 della
4.4	 Il credito d'imposta: non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP; non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. DIVIETO DI CUMULO Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa europea, nazionale o regionale. DISCIPLINA DELLE IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (CFC) - REGIME OPZIONALE DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA - COMUNICAZIONE Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2024 n. 213637 ha disciplinato le modalità applicative per l'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 167 co. 4-ter TUIR, che è stata introdotta dal DLgs. 27.12.2023 n. 209. REGIME OPZIONALE PER LA VERIFICA DEL LIVELLO DI TASSAZIONE EFFETTIVA Secondo i co. 4-ter e 4-quater dell'art. 167 del TUIR, in alternativa a quanto previsto al co. 4 lett. a) in merito al calcolo del livello di tassazione effettiva, i soggetti controllanti, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, "nel rispetto degli artt. 7 e 8 della direttiva 2016/1164/UE", un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.
4.4	Il credito d'imposta: • non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. DIVIETO DI CUMULO Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa europea, nazionale o regionale. DISCIPLINA DELLE IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (CFC) - REGIME OPZIONALE DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA - COMUNICAZIONE Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2024 n. 213637 ha disciplinato le modalità applicative per l'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 167 co. 4-ter TUIR, che è stata introdotta dal DLgs. 27.12.2023 n. 209. REGIME OPZIONALE PER LA VERIFICA DEL LIVELLO DI TASSAZIONE EFFETTIVA Secondo i co. 4-ter e 4-quater dell'art. 167 del TUIR, in alternativa a quanto previsto al co. 4 lett. a) in merito al calcolo del livello di tassazione effettiva, i soggetti controllanti, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, "nel rispetto degli artt. 7 e 8 della direttiva 2016/1164/UE", un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. In sostanza, si tratta di un regime facoltativo che prevede una semplificazione ai fini della determinazione
4.4	Il credito d'imposta: • non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. DIVIETO DI CUMULO Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa europea, nazionale o regionale. DISCIPLINA DELLE IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (CFC) - REGIME OPZIONALE DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA - COMUNICAZIONE Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2024 n. 213637 ha disciplinato le modalità applicative per l'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 167 co. 4-ter TUIR, che è stata introdotta dal DLgs. 27.12.2023 n. 209. REGIME OPZIONALE PER LA VERIFICA DEL LIVELLO DI TASSAZIONE EFFETTIVA Secondo i co. 4-ter e 4-quater dell'art. 167 del TUIR, in alternativa a quanto previsto al co. 4 lett. a) in merito al calcolo del livello di tassazione effettiva, i soggetti controllanti, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, "nel rispetto degli artt. 7 e 8 della direttiva 2016/1164/UE", un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. In sostanza, si tratta di un regime facoltativo che prevede una semplificazione ai fini della determinazione della tassazione effettiva del soggetto controllato estero sia dal lato della base imponibile sia dal lato
4.4	Il credito d'imposta: • non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. DIVIETO DI CUMULO Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa europea, nazionale o regionale. DISCIPLINA DELLE IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (CFC) - REGIME OPZIONALE DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA - COMUNICAZIONE Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2024 n. 213637 ha disciplinato le modalità applicative per l'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 167 co. 4-ter TUIR, che è stata introdotta dal DLgs. 27.12.2023 n. 209. REGIME OPZIONALE PER LA VERIFICA DEL LIVELLO DI TASSAZIONE EFFETTIVA Secondo i co. 4-ter e 4-quater dell'art. 167 del TUIR, in alternativa a quanto previsto al co. 4 lett. a) in merito al calcolo del livello di tassazione effettiva, i soggetti controllanti, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, "nel rispetto degli artt. 7 e 8 della direttiva 2016/1164/UE", un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. In sostanza, si tratta di un regime facoltativo che prevede una semplificazione ai fini della determinazione



Con il provvedimento in esame vengono stabilite le modalità di comunicazione dell'esercizio e di revoca dell'opzione.

5.2 DURATA DELL'OPZIONE

Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per l'imposta sostitutiva ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile.

Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

La revoca è possibile al termine di ciascun triennio.

5.3 ESERCIZIO DELL'OPZIONE

L'opzione per l'imposizione sostitutiva in argomento è applicabile dal soggetto controllante nei confronti di tutte le controllate che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

- realizzano oltre un terzo dei proventi classificabili come "passive income", secondo le categorie previste dalla lett. b) del co. 4 dell'art. 167 del TUIR;
- redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori
 professionali a ciò autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati
 dal revisore del soggetto controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o
 consolidato.

Tale opzione può essere esercitata dal soggetto controllante "di ultimo livello" all'interno nel quadro FC del modello REDDITI e ha efficacia a partire dal periodo d'imposta oggetto di dichiarazione.

Il provvedimento precisa che l'opzione ha effetto anche per le controllate a qualunque titolo acquisite nel periodo di efficacia dell'opzione purché ricorrano i requisiti relativi alla produzione di *passive income* e alla certificazione dei bilanci, senza che sia necessaria una nuova opzione.

5.4 BASE IMPONIBILE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

La base imponibile dell'imposta sostitutiva del 15% è rappresentata dall'utile contabile netto della controllata che deve essere calcolato a partire dal risultato contabile ottenuto dall'applicazione dei principi contabili utilizzati ai fini del bilancio consolidato, senza tuttavia considerare le rettifiche di consolidamento e le eventuali svalutazioni dei valori degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.

Inoltre, l'imposta sostitutiva calcolata sull'utile contabile netto dell'esercizio deve essere liquidata e versata dal soggetto controllante in proporzione alla quota di partecipazione agli utili allo stesso spettante, direttamente o indirettamente.

5.5 UTILI DELLE CONTROLLATE ASSOGGETTATI A IMPOSTA SOSTITUTIVA

Con riferimento agli utili delle controllate assoggettati a imposta sostitutiva, il provvedimento specifica che:

- l'imposta sostitutiva nella misura del 15% comporta l'esclusione dell'utile contabile netto dalla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi del socio controllante in sede di percezione del relativo flusso reddituale;
- ai sensi dell'art. 165 del TUIR, non è riconosciuto il credito per le imposte pagate all'estero dalle controllate i cui redditi siano stati assoggettati a imposta sostitutiva.

5.6 MONITORAGGIO DEI VALORI FISCALI

Attraverso l'opzione del monitoraggio dei valori fiscali, è consentito riportare i c.d. "tax attributes" (le perdite fiscali, le eccedenze di ROL, ecc.) già consuntivati dal soggetto non residente per un futuro utilizzo in diminuzione dei redditi prodotti dalla stessa entità in caso di applicazione del regime CFC ex art. 167 del TUIR.

Il provv. 213637/2024 precisa che, in caso di esercizio dell'opzione, viene meno per il soggetto controllante che abbia precedentemente optato per il monitoraggio l'obbligo di tracciare i valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate estere, fino alla revoca o cessazione dell'opzione.

Alla revoca dell'opzione o alla cessazione della sua efficacia, il soggetto controllante residente potrà optare nuovamente per il monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite.



In tal caso, non si considerano le perdite fiscali estere maturate antecedentemente all'esercizio dell'opzione, assumendo quali valori di partenza valori pari a zero.

Qualora il soggetto residente intenda utilizzare le eventuali perdite residue (virtuali), nonché le eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli elementi patrimoniali delle medesime controllate estere in sede di eventuale e successiva tassazione per trasparenza in applicazione della disciplina CFC, il medesimo controllante è comunque tenuto al monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate estere.

6 "FLAT TAX INCREMENTALE" - VERSAMENTO - CODICE TRIBUTO

Con la ris. 18.4.2024 n. 21, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento con il modello F24 dell'imposta sostitutiva del 15%, calcolata sulla quota del reddito d'impresa o di lavoro autonomo incrementale del 2023 rispetto al maggiore di quelli del triennio precedente, comunque non superiore a 40.000,00 euro, determinata nel quadro LM del modello REDDITI PF 2024 (c.d. "flat tax incrementale").

La misura interessa i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

6.1 CODICE TRIBUTO

Per effettuare il versamento con il modello F24 della "flat tax incrementale" occorre utilizzare il codice tributo "1731", denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali - Flat tax incrementale - Art. 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

6.2 COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

- il suddetto codice tributo va esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";
- nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta per il quale si effettua il versamento, nel formato "AAAA".

7 COMUNICAZIONI FINANZIARIE PER OPERAZIONI DI CROWDFUNDING - ESCLUSIONE

Con la risposta a interpello 2.4.2024 n. 85, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non sono dovute le comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe Tributaria da parte del gestore di un portale di *crowdfunding*.

Assenza di gestione finanziaria

L'esclusione dall'adempimento è dipesa dal fatto che, nel caso specifico, non sussisteva:

- una gestione finanziaria degli investimenti (non vi era, cioè, gestione dei flussi di pagamento da e/o verso il titolare di progetto, né custodia degli strumenti oggetto dell'offerta e detenzione delle liquidità dei clienti);
- alcuna forma di controllo, coordinamento o collegamento diretto o indiretto sul prestatore dei servizi di pagamento.

Fonte: Eutekne